



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



**SCHEDE DI LETTURA DELLE  
PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI INTERESSE REGIONALE CONTENUTE NEL**

**Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78**

**Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. (*Convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, Legge 6 agosto 2015, n. 125*)**

**SERVIZIO GIURIDICO ISTITUZIONALE  
AREA CONSULENZA GIURIDICA**

**SCHEDE DI LETTURA DELLE  
PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI INTERESSE REGIONALE CONTENUTE NEL**

**Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78**

**Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. (*Convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, Legge 6 agosto 2015, n. 125*)**

## SOMMARIO

### Attività istituzionale

- cessazioni delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche (*art. 7, comma 8-bis*) p. 5
- rappresentanza territoriale in associazioni e fondazioni con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (*art. 16-bis*) p. 6

### Bilancio e finanza

- saldo di competenza delle regioni-anno 2015 (*art. 1-bis*) p. 8
- spese per investimenti delle regioni (*art. 1-quater*) p. 9
- armonizzazione contabile (*art. 2, commi 2, 3, 5*) p. 10
- pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni - esclusioni dall'indicatore dei tempi medi di pagamento (*art. 4, comma 4*) p. 13
- incremento del fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti pregressi delle regioni (*art. 8, commi 1-4*) p. 15
- disposizioni di modifica alla legge di stabilità 2015 concernenti le regioni (*art. 9, commi 1, 2, 3 e 5*) p. 18
- ristrutturazione del debito delle regioni (*art. 9, comma 6*) p. 22

### Commercio

- commercio nelle aree di alto valore culturale (*art. 16, comma 1-ter*) p. 23

### **Demanio e patrimonio**

- alienazione del patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali (*art. 7, comma 5*) p. 25
- concessioni demaniali marittime (*art. 7, commi 9-septiesdecies – 9-duodevicies*) p. 26

### **Economia legale**

- disposizione in materia di economia legale (*art. 11-bis*) p. 27

### **Lavoro**

- servizi per l'impiego (*art. 15*) p. 28

### **Personale**

- ricollocazione del personale delle province - disapplicazione della sanzione del divieto di assunzioni (*art. 4, comma 1*) p. 31
- personale delle province in comando o distacco (*art. 4, comma 2*) p. 32
- enti di area vasta - esercizio in forma associata di funzioni (*art. 4, comma 4-ter*) p. 33
- trasferimento di funzioni non fondamentali delle province (*art. 7, comma 9-quinquies*) p. 34

### **Sanità**

- razionalizzazione ed efficientamento della spesa sanitaria. Attuazione intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (*art. 9-bis*) p. 35
- razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci (*art. 9-ter*) p. 36
- riduzione delle prestazioni inappropriate (*art. 9-quater*) p. 42
- rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (*art. 9-quinquies*) p. 45
- potenziamento del monitoraggio sull'acquisto di beni e servizi da parte del Servizio sanitario nazionale (*art. 9-sexies*) p. 46

- *rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (art. 9-septies)* p. 48
- *programma per il Giubileo straordinario 2015-2016 (art. 9-decies)* p. 50
- *disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti (art. 9-undecies)* p. 52

**Tributi**

- *addizionali e compartecipazioni regionali ai tributi statali (art. 9, comma 9)* p. 54
- *tassa automobilistica in caso di locazione finanziaria (art. 9, commi 9-bis – 9-quarter)* p. 58

## ATTIVITA' ISTITUZIONALE

### Cessazioni delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche

**La norma interviene sulla disciplina della cessazione delle partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni (ivi comprese le regioni), disposta dalla legge di stabilità 2014, prevedendo che il termine di cessazione, ora previsto per il 31 dicembre 2015, non trova applicazione nei confronti di quelle amministrazioni che abbiano mantenuto la propria partecipazione in società ed altri organismi aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili per le rispettive finalità istituzionali attraverso l'approvazione di un apposito piano operativo di razionalizzazione. Si dispone, inoltre, che la competenza all'emanazione del provvedimento di cessazione spetta all'assemblea dei soci e che qualunque delibera degli organi interni alle società partecipate in contrasto con le determinazioni contenute nel suddetto piano operativo è nulla e inefficace.**

#### *Art. 7, comma 8-bis*

*8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 569 è inserito il seguente: "569-bis. Le disposizioni di cui al comma 569<sup>1</sup>, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace".*

---

<sup>1</sup> Art. 1, comma 569, l. 147/2013: "569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile."

## ATTIVITA' ISTITUZIONALE

### Rappresentanza territoriale in associazioni e fondazioni con finalità di gestione del patrimonio mondiale dell'umanità

**La norma, introduce una deroga al limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 78/2010<sup>2</sup> in favore delle istituzioni culturali, che ricadono nel territorio di più province, e che dimostrino la gratuità dei relativi incarichi.**

#### *Art. 16-bis*

*Misure per favorire la rappresentanza territoriale negli organi di amministrazione di associazioni e fondazioni con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità*

*1. Il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:*

*“420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), che ricadono nel territorio di più province, che comprovino la gratuità dei relativi incarichi”. (1)*

-----  
**(1)** (Testo previgente, art. 1, comma 420, l. 147/2013: “420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di

<sup>2</sup> Art. 6, comma 5, d.l. 78/2010: “5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a **cinque e a tre componenti**. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.”.

amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.”)



## BILANCIO E FINANZA

### Saldo di competenza delle regioni – anno 2015

**La norma è finalizzata ad escludere, per l'anno 2015, dal computo del saldo di equilibrio delle regioni (espresso in termini di competenza secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 463, della legge di stabilità 2015 <sup>3</sup>) gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale. Tale beneficio si applica solo a quelle regioni che nell'anno 2014 hanno registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti aventi un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente (d.lgs. 231/2002).**

#### *Art. 1-bis*

#### *Saldo di competenza delle regioni per l'anno 2015*

*1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, per le sole regioni che nell'anno 2014 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del presente decreto <sup>4</sup>, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, non rilevano, nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale.*

<sup>3</sup> Art. 1, comma 463, l. 190/2014: “463. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;  
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.”.

<sup>4</sup> Vedasi la scheda di lettura relativa all'articolo 4, comma 4, del presente decreto a pag. 12.

## BILANCIO E FINANZA

### Spese per investimenti delle regioni

**La norma concerne le modalità di finanziamento delle spese di investimento delle regioni per l'anno 2015; l'ultimo nel quale le regioni possono finanziare le suddette spese con debito autorizzato ma non contratto (ossia spese i cui importi non risultino ancora acquisiti al bilancio dell'ente, diversamente da quanto prescritto dalla nuova disciplina sull'armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 118/2011). Si dispone che tali spese vengano imputate all'esercizio 2015 e che in sede di riaccertamento dei residui, nel rispetto del nuovo principio applicato della contabilità finanziaria (paragrafo 9.1, allegato 4/2, d.lgs. 118/2011), gli impegni vengano reimputati agli esercizi di effettiva esigibilità degli stessi attraverso la costituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV).<sup>5</sup>**

#### *Art. 1-quater*

#### *Spese per investimenti delle regioni*

*1. Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui al paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'ambito della verifica dell'esigibilità degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2016.*

---

<sup>5</sup> Il FPV, introdotto dal d.lgs 118/2011, “è lo strumento che permette di imputare negli anni successivi impegni finanziati da entrate a destinazione vincolata accertate e imputate nel medesimo anno: esso consiste infatti in un saldo finanziario costituito da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi. Essendo un fondo non è oggetto di impegno, e la relativa economia a fine anno garantisce la copertura, negli anni successivi, degli impegni imputati agli anni medesimi.”

**BILANCIO E FINANZA**  
**Armonizzazione contabile**

**La norma dell'articolo 2 detta alcune disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione.<sup>6</sup>**

**Relativamente a quelle disposizioni che si applicano anche alle regioni, quali enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78, d.lgs. 118/2011 (Basilicata, Campania, Lazio e Lombardia), viene, innanzitutto, introdotta una modifica all'articolo 3, d.lgs. 118/2011 che consente, in primo luogo, l'estensione agli enti in sperimentazione nel 2014 della procedura di approvazione del rendiconto 2014 contestualmente al riaccertamento straordinario dei residui. In secondo luogo, consente agli enti sperimentatori di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, mediante il quale si perviene ad una variazione del risultato di amministrazione a quella data. Con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, viene disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti.**

**Inoltre, si prevede che i suddetti enti possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità <sup>7</sup> di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.**

*Art. 2, commi 2, 3, 5*

*2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) al comma 7, primo periodo, le parole: "escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014," sono soppresse; (1)*
- b) dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:*

<sup>6</sup> La sperimentazione, iniziata nel 2012, è cessata il 31 dicembre 2014 ed ha riguardato vari Enti (4 regioni [ivi compresa la regione Lazio], 12 province, 49 comuni, 20 enti strumentali) sulla base della disciplina di cui al D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e successive modificazioni. Nel corso del 2014 altri 300 Enti sono entrati in sperimentazione.

<sup>7</sup> Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, previsto per le regioni dall'articolo 46, d.lgs. 118/2011, "ha in sostanza la funzione di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili; si tratta di crediti per i quali è certo il titolo giuridico, ma è diventata dubbia e difficile la riscossione per condizioni oggettive."

*“17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.”.*

*3. Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.*

*5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-bis, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine, hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.*

-----  
**(1)** (Testo coordinato, art. 3, comma 7, d.lgs. 118/2011: “7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ~~escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014~~, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

- c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione.)

## BILANCIO E FINANZA

### Pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni-esclusione dall'indicatore dei tempi medi di pagamento

**La norma novella il disposto dell'articolo 41, comma 2, d.l. 66/2014, escludendo dal calcolo dei tempi medi nei pagamenti - relativi a transazioni commerciali in cui la parte debitrice è una pubblica amministrazione <sup>8</sup> - i pagamenti effettuati con le risorse finanziarie messe a disposizione dai decreti legge 35/2013 (art. 1, commi 1 e 10) e 66/2014 (art. 32, comma 2) al fine di far fronte ai pagamenti delle regioni e degli enti locali dei debiti commerciali pregressi <sup>9</sup>.**

#### *Art. 4, comma 4*

*4. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*

*“Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.” (1)*

-----  
**(1)** (Testo coordinato, art. 41, comma 2, d.l. 66/2014: “2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non

---

<sup>8</sup> I tempi nei pagamenti sono fissati dal d.lgs. 231/2002 e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE, modificata dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali riguardanti “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. Per le transazioni commerciali con la pubblica amministrazione, i suddetti tempi sono stabiliti in 30 giorni, prorogabili fino a 60 giorni in presenza di determinate condizioni. (art. 4, d.lgs. 231/2002).

L'articolo 41, comma 2, sanziona quelle pubbliche amministrazioni che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto previsto dal predetto art. 4, d.lgs. 231/2002, col divieto di procedere ad assunzioni di personale nell'anno successivo a quello di riferimento.

<sup>9</sup> Vedasi al riguardo la scheda di lettura relativa all'articolo 8, commi 1-4 del presente decreto a pag. 14.

possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. **Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.**")

## BILANCIO E FINANZA

### Incremento del fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti pregressi delle regioni

La norma, al fine di agevolare il pagamento dei debiti pregressi degli enti territoriali ai sensi del d.l. 35/2013, nonché di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4, d.lgs. 231/2002 <sup>10</sup>, prevede l'implementazione delle risorse del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito dall'articolo 1, comma 10, d.l. 35/2013, attraverso l'apporto di due miliardi di euro per il 2015. In particolare, le maggiori risorse sono assegnate ad una delle tre sezioni in cui è articolato il Fondo, la "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" al fine di far fronte a tre tipologie di debiti: debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014; debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine; debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Per la nuova dotazione del Fondo vengono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle altre due sezioni del Fondo, relative ai pagamenti dei debiti degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Altre risorse disponibili e giacenti di tale ultima sezione possono essere utilizzate per un ulteriore incremento della predetta dotazione.

La norma disciplina anche le modalità per l'utilizzo delle risorse incrementate del Fondo, ripartendo le stesse in base al criterio della proporzionalità rispetto alle richieste trasmesse entro il 30 giugno 2015, a pena di nullità della richiesta, salva l'individuazione, entro il 10 luglio 2015, di un diverso criterio da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Le relative somme sono concesse con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015 <sup>11</sup>.

#### *Art. 8, commi 1-4*

*1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui al comma 10*

<sup>10</sup> Vedasi al riguardo la nota n. 8 a pag. 12.

<sup>11</sup> Decreto 20 luglio 2015 "Riparto delle risorse di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78."



*dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono incrementate, per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Per le predette finalità sono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni di euro della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” e per 1.892 milioni di euro della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”. Il predetto importo di 2.000 milioni di euro è ulteriormente incrementabile delle ulteriori eventuali risorse disponibili ed inutilizzate della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”.*

*2. Le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma proporzionalmente alle richieste trasmesse, a firma del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullità, entro il 30 giugno 2015, ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015. Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. Il decreto di cui al primo periodo assegna anche eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all' articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché le eventuali somme conseguenti a verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo periodo, le ulteriori eventuali risorse rese disponibili nella “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale” di cui al terzo periodo del comma 1.*

*3. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 a ciascuna regione e provincia autonoma è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo di cui al comma 2.*

*4. L'erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui ai precedenti commi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze -*

*Dipartimento del Tesoro è subordinata, oltre che alla verifica positiva effettuata dal Tavolo di cui al comma 2, in merito agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.*

## BILANCIO E FINANZA

### Disposizioni di modifica alla legge di stabilità 2015 concernenti le regioni

**La prima novella concerne la riduzione (da 2005 a 1720 milioni di euro) dell'ammontare complessivo del concorso di determinate poste di bilancio alla determinazione dei saldi di equilibrio che le regioni a statuto ordinario, nell'anno 2015, devono conseguire ai fini del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio (art. 81, sesto comma, Cost.)<sup>12</sup>. L'importo delle singole voci di entrata e di spesa rilevanti ai fini dei saldi di equilibrio per le singole regioni è stato sancito dall'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015.**

**Altra novella autorizza le regioni a statuto ordinario ad utilizzare le risorse attribuite ad ognuna di esse per l'applicazione del patto verticale incentivato<sup>13</sup>, ai fini del contributo alla finanza pubblica che le regioni medesime sono tenute ad assicurare, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell'articolo 46, comma 6, d.l. 66/2014. Tale autorizzazione è condizionata all'effettiva attivazione del meccanismo del patto verticale incentivato ossia all'effettiva cessione da parte delle regioni di spazi finanziari ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali ricadenti nel proprio territorio.**

**Si prevede, inoltre, una disciplina derogatoria delle disposizioni vigenti in materia di armonizzazione contabile (art. 42, comma 12, d.lgs. 118/2011) concernente il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014<sup>14</sup>, al netto del debito autorizzato e non contratto, che consente alle regioni di procedere al suddetto ripiano nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente ad una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori. Con cadenza almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.**

*Art. 9, commi 1, 2, 3 e 5*

<sup>12</sup> Il vincolo del pareggio di bilancio è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 quale nuova modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in luogo del patto di stabilità interno che dettava un limite alle spese finali. Vedasi, al riguardo, la nota n. 3 a pag. 7.

<sup>13</sup> Il patto verticale incentivato è stato introdotto dalla legge di stabilità 2013, quale ulteriore strumento per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Esso consiste nell'attribuzione alle regioni di un contributo "a fronte del quale le stesse si impegnano a cedere ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari per sostenere maggiori spese, soprattutto in conto capitale, senza incorrere nella violazione del patto."

<sup>14</sup> Tali disposizioni prevedono, infatti, che il ripiano avvenga nel primo esercizio del bilancio di previsione ovvero nei tre esercizi considerati dal bilancio, e comunque non oltre la durata della legislatura regionale. Vedi nota successiva.

1. All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: “2.005” è sostituita dalla seguente: “1.720”. **(1)**
2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 488 è aggiunto il seguente:  
“488-bis. In applicazione dell'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015, le risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle regioni a statuto ordinario, ai fini delle riduzioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo, a condizione che le regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno ai comuni, alle città metropolitane e alle province ricadenti nel proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e provvedano alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verificano, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata del bilancio statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni effettuano tempestivamente le necessarie regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri rendiconti di tali operazioni a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.”.
3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 484 le parole: “previste dal comma 481” sono sostituite dalle seguenti: “previste dai commi 481 e 482”, le parole: “esclusivamente per pagare i” sono sostituite dalle seguenti: “per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai”, le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014” e le parole: “per il 75 per cento ai comuni.” sono sostituite dalle seguenti: “per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.”.
  - b) al comma 485 dopo le parole: “30 aprile 2015” sono inserite le seguenti: “e del 30 settembre 2015”. **(2)**
5. In deroga all'articolo 42, comma 12<sup>15</sup>, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti,

---

<sup>15</sup> Art. 42, comma 12, d.lgs. 118/2011: “12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai

*contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.*

-----  
**(1)** (Testo coordinato, art. 1, comma 465, l. 190/2014: “465. Per l'anno 2015, per gli equilibri di cui al comma 463 rilevano, nel limite complessivo di ~~2.005~~ **1.720** milioni di euro:

1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 tenendo anche conto delle entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;

2) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;

3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;

4) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti;

5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.

L'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri di cui al presente comma che ciascuna regione può considerare ai fini degli equilibri di cui al comma 463 è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, nei limiti del fondo di cassa al 1° gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna regione, e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il 28 febbraio 2015 e il riparto è determinato in proporzione sul complesso:

a) del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 risultante dal prospetto delle disponibilità liquide trasmesso alla banca dati del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);

b) della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti;

c) dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio di previsione relativo

fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

all'esercizio 2015 di ciascuna regione.

I dati di cui alla lettera a) sono quelli rilevabili dal SIOPE alla data del 15 febbraio 2015. I dati di cui alle lettere b) e c) sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 10 febbraio 2015, attraverso il prospetto di cui all'allegato a) dello schema del bilancio di previsione armonizzato, adottato con funzioni conoscitive in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo alla data del 31 gennaio 2015. Per le regioni che non trasmettono tale allegato, o per le quali non è disponibile il prospetto del SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2015, ai fini del riparto, gli importi di cui alle lettere a), b) e c) non disponibili sono considerati di importo pari a zero.)

-----  
**(2)** (Testo coordinato, art. 1, commi 484-485, l. 190/2014: “484. Nel 2015, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli-Venezia Giulia è attribuito un contributo, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità ~~previste dal comma 481~~ **previste dai commi 481 e 482**, ai comuni e alle province ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla presente legge. Gli importi del contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane e ~~per il 75 per cento ai comuni~~ **per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.** Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 463 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari ~~esclusivamente per pagare i~~ **per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai** debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del ~~30 giugno 2014~~ **31 dicembre 2014.**

485. Entro il termine perentorio del 30 aprile 2015 e **del 30 settembre 2015**, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.”)

**BILANCIO E FINANZA**  
**Ristrutturazione del debito delle regioni**

**La novella interviene sulla norma che disciplina la ristrutturazione del debito delle regioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze costituito da: mutui aventi vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze; mutui aventi vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. Tale norma, infatti, autorizza il Ministero ad effettuare l'emissione di titoli di Stato per le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari da parte delle regioni. La modifica prevede per le suddette operazioni anche un contributo del Ministero, fino ad un importo massimo complessivo di 543,17 milioni di euro, a valere sulle disponibilità della contabilità speciale all'uopo istituita.**

*Art. 9, comma 6*

*6. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, dopo le parole: "Per le finalità del presente comma" sono inserite le seguenti: ", ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro,". (1)*

-----  
**(1)** (Testo coordinato, art. 45, comma 2, dl 66/2014: "2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, **ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro**, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.")

## COMMERCIO

### Commercio nelle aree di alto valore culturale

**La novella interviene sulla disciplina del commercio nelle aree di alto valore culturale e prevede l'obbligo dell'intesa con la Regione, per gli uffici territoriali del Ministero che adottino determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nonché nel riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico che risultino non più compatibili con le predette esigenze.<sup>16</sup>**

#### *Art. 16, comma 1-ter*

*1-ter. All'articolo 52, comma 1-ter, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) al primo periodo, dopo le parole: "d'intesa con" sono inserite le seguenti: "la regione e";*
- b) al secondo periodo, dopo le parole: "del Ministero" sono inserite le seguenti: ", la regione". (1)*

-----  
**(1)** (Testo coordinato, art. 52, comma 1-ter, d.lgs. 42/2004: "1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con **la regione** e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, **la regione** e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,

<sup>16</sup> Si evidenzia, al riguardo, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 140 del 2015, ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, comma 1-ter del Codice dei beni culturali e del paesaggio nella parte in cui non prevede l'intesa tra lo Stato e le regioni nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.



della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione precedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.”)

## DEMANIO E PATRIMONIO

### Alienazione del patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali

**La norma modifica la previsione normativa che, al fine della riduzione del debito pubblico, dispone la destinazione del 10 per cento dei proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili degli enti territoriali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, salvo che un'uguale o maggiore percentuale sia destinata per legge alla riduzione del debito dell'ente. La novella precisa che la suddetta quota, per gli enti territoriali, dev'essere rivolta prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota per la copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.**

#### *Art. 7, comma 5*

*5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228".*

**(1)**

-----  
**(1)** (Testo coordinato, art. 56-bis, comma 11, d.l. 69/2013/11: "11. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. **Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.**")

**DEMANIO E PATRIMONIO**  
**Concessioni demaniali marittime**

**La norma impone alle regioni di procedere ad una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta è inoltrata ai ministeri competenti ai fini dell'attivazione, per gli aspetti di competenza, dei procedimenti previsti dalle norme del codice della navigazione relative, rispettivamente, alla delimitazione di zone del demanio marittimo (art. 32, cod. nav.) e all'esclusione di zone dal demanio marittimo (art. 35 cod. nav.), anche attraverso la convocazione di apposite conferenze di servizi. Tale procedimento è propedeutico all'adozione della disciplina di riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime.<sup>17</sup>**

**Si prevede, inoltre, che le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del suddetto procedimento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.**

*Art. 7, commi 9-septiesdecies – 9-duodevicies*

*9-septiesdecies. In previsione dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei centoventi giorni successivi al ricevimento della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi.*

*9-duodevicies. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.*

<sup>17</sup> Il termine per tale riordino, fissato al 15 maggio 2014 è prorogato al 15 ottobre 2014 (art. 12-bis, comma 2, d.l. 66/2014. Tale riordino non risulta ad oggi attuato. Si ricorda, inoltre, che in attesa del suddetto riordino, le concessioni demaniali marittime la cui scadenza era fissata entro il 31 dicembre 2015 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2020 (art. 34-duodecies d.l. 179/2012)

## ECONOMIA LEGALE

### Disposizioni in materia di economia legale

**La norma proroga l'efficacia della disciplina transitoria dettata dal decreto legge 90/2014, concernente l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio<sup>18</sup> negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori nei medesimi settori, non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, tenuti dalle prefetture e verificati periodicamente quanto al mantenimento del possesso dei requisiti originari. In base alla suddetta disciplina le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nel predetto elenco (c.d. *white list*), per un termine massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legge, termine che risulta scaduto il 25 giugno 2015 e che la norma in questione prolunga fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, e comunque nel termine di dodici mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti attuativi della stessa Banca dati.<sup>19</sup>**

#### *Art. 11-bis*

#### *Disposizioni in materia di economia legale*

*1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2,<sup>20</sup> del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, continuano ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, nel termine stabilito dall'articolo 99, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.*

<sup>18</sup> I settori ritenuti dal legislatore maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa sono: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri. (art. 1, comma 53, l. 190/2012)

<sup>19</sup> Il primo regolamento attuativo della Banca dati nazionale è il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2015. Pertanto, il nuovo termine di efficacia della suddette disposizioni scade il 7 gennaio 2016.

<sup>20</sup> Art. 29, comma 2, dl 90/2014: “2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all'articolo 1, comma 53,

**LAVORO**  
**Servizi per l'impiego**

**La norma contiene una serie di disposizioni finalizzate, in particolare, a garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro. Si prevede innanzitutto la definizione, tramite accordo in Conferenza unificata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, di un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.**

**Altra previsione si sostanzia nella stipula di una convenzione tra il suddetto Ministero ed ogni regione e provincia autonoma, volta alla regolazione della gestione dei servizi medesimi nei territori di pertinenza. Nel caso di convenzione con regioni a statuto ordinario, può essere stabilita la partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e il 2016, nei limiti di 90 milioni di euro, a valere sul Fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale, e in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nei predetti servizi. E' prevista anche un'anticipazione di risorse, su richiesta della regione e solo per il 2015, nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con la precisazione che, nel caso di mancata stipulazione della convenzione entro il 30 settembre 2015, viene operata una riduzione di importo corrispondente all'erogazione anticipata, a valere sui trasferimenti statali disposti in favore della regione assegnataria delle risorse.**

*Art. 15*  
*Servizi per l'impiego*

*1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi*

---

della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo.”

*per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.*

*2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.*

*3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.*

*4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 90 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui al comma 3.*

*5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa, nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per l'impiego. Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma.*

*6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da “Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro” fino alla fine del comma sono abrogate. (1)*

*6-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi*

*dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.*

-----  
**(1)** Testo coordinato, art. 1, comma 429, l. 190/2014: “429. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. *Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.*”

## PERSONALE

### Ricollocazione del personale delle province – disapplicazione della sanzione del divieto di assunzioni

**Al fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, secondo le procedure di mobilità dettate dalla legge di stabilità 2015, in attuazione del processo di riordino del sistema delle autonomie locali previsto dalla legge 56/2014 (c.d. legge Delrio), la norma dispone, in favore delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, la disapplicazione delle sanzioni, concernenti il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo, stabilite nel caso di mancato rispetto, per l'anno 2014, dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture <sup>21</sup>, nonché nel mancato rispetto del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze.**

#### *Art. 4, comma 1*

*1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni <sup>22</sup> di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.*

---

<sup>21</sup> Vedasi al riguardo la nota n. 8.

<sup>22</sup> Tali sanzioni prevedono che non si può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.



**PERSONALE**

**Personale delle province in comando o distacco**

**Nell'ambito della ricollocazione del personale delle province, conseguente al processo di riordino del sistema delle autonomie locali (l. 56/2014), la norma dispone che il personale medesimo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi in posizione di comando o distacco o istituti simili presso altra pubblica amministrazione, è trasferito presso quest'ultima previo consenso dell'interessato e a condizione che vi sia capienza nella dotazione organica e nei limiti della disponibilità ovvero sostenibilità finanziaria dell'amministrazione dove presta servizio**

*Art. 4, comma 2*

*2. Il personale delle province che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.*

## PERSONALE

### Enti di area vasta – esercizio in forma associata di funzioni

**Ai fini di quanto dettato dalla disciplina di riordino del sistema delle autonomie locali (l. 56/2014) per quanto attiene alle funzioni non fondamentali delle province <sup>23</sup>, la norma prevede la possibilità, nel caso di istituzione con legge regionale di ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta <sup>24</sup>, che gli enti medesimi si avvalgano di organi comuni per l'esercizio ottimale in forma associata delle suddette funzioni, d'intesa con la regione.**

#### *Art. 4, comma 4-ter*

*4-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 89<sup>25</sup> dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ove le regioni prevedano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e d'intesa con la regione, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi comuni.*

---

<sup>23</sup> Vedasi al riguardo la scheda di lettura successiva.

<sup>24</sup> La l. 56/2014 (art. 1, commi 2 e 3) definisce enti di area vasta le città metropolitane e le province.

<sup>25</sup> Art. 1, comma 89, l. 56/2014: “89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.”

## PERSONALE

### Trasferimento di funzioni non fondamentali delle province

**Al fine di favorire la completa attuazione del processo di riordino del sistema delle autonomie locali (l. 56/2014), la norma prevede una sanzione per quelle regioni che entro il termine del 31 ottobre 2015 non abbiano approvato con legge il trasferimento delle funzioni provinciali non fondamentali, individuate con l'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, consistente nel versamento annuale (entro il 30 novembre 2015 e entro il 30 aprile per gli anni successivi) a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle somme corrispondenti alle spese sostenute dalle stesse per l'esercizio delle predette funzioni, la cui quantificazione è rimessa ad un decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze da adottare entro la medesima data del 31 ottobre 2015.** <sup>26</sup>

#### *Art. 7, comma 9-quinquies*

*9-quinquies. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.*

---

<sup>26</sup> Ad oggi hanno provveduto ad adottare le relative leggi regionali le seguenti regioni: Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana ed Umbria.

**SANITA'**

**Razionalizzazione ed efficientamento della spesa sanitaria**

**Attuazione intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.**

**La norma rappresenta una premessa alle disposizioni successive che introducono misure volte a rafforzare quelle precedentemente previste da altri decreti (d.l. 98/2011, d.l. 95/2012, d.l. 158/2012), al fine di conseguire ulteriori risparmi alla spesa sanitaria. Le predette misure sono disposte in applicazione delle intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.**

*Art. 9-bis*

*Razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

*1. In attuazione della lettera E. dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015<sup>27</sup> e dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015<sup>28</sup>, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 9-ter a 9-octies.*

<sup>27</sup> INTESA 26/02/2015, lett. E.: “E. Ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Patto della Salute di cui all’Intesa del 10 luglio 2014 Governo, Regioni e Province Autonome, entro il 31 marzo 2015, con Intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome, individuano misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio Sanitario Nazionale. Procedono, altresì, al rafforzamento dei sistemi di monitoraggio in ordine all’attuazione del Regolamento sugli standard ospedalieri di cui all’Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 5 agosto 2014. Le regioni e province autonome potranno conseguire, comunque, il raggiungimento dell’obiettivo finanziario intervenendo su altre aree della spesa sanitaria, alternative rispetto a quelle individuate dalla citata Intesa da sancire entro il 31 marzo 2015, ferma restando la garanzia del raggiungimento dell’equilibrio di bilancio del proprio servizio sanitario regionale, assicurando, in ogni caso, economie non inferiori a 2352 milioni di euro alle quali corrisponde una conseguente rideterminazione delle risorse individuate dall’art. 1, comma 556, della legge n. 190/2014. Con l’intervento legislativo di cui all’allegato 1 è disposta la riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l’importo di 2352 mln di euro, a decorrere dall’anno 2015.

<sup>28</sup> INTESA 02/07/2015, lett. E.: “E. A partire dalla data della presente Intesa, le regioni si impegnano, in ordine a quanto disposto dall’articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 118/2011 e dall’art. 1, comma 36, della legge n. 228/2013, con riferimento ai cespiti acquistati con contributi in conto esercizio, a rivedere la programmazione degli investimenti già programmati per l’anno 2015 e non ancora effettuati al fine di assicurare economie non

**SANITA'**

**Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci**

**La norma si inquadra in quel complesso di disposizioni introdotte dal d.l. 98/2011 (in particolare l'articolo 17) e ampliate dal d.l. 95/2012 (in particolare l'articolo 15), finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci. Essa prevede misure dirette a conseguire il contenimento della spesa attraverso ulteriori risparmi, derivanti dalla rinegoziazione dei contratti di acquisto dei beni e servizi in essere, al fine della riduzione annua dei prezzi unitari di fornitura e/o dei volumi di acquisto del 5 per cento del valore complessivo dei contratti medesimi. E' stabilita apposita procedura nel caso di mancato accordo tra gli enti del Servizio sanitario nazionale e i fornitori che consente sia agli uni che agli altri la possibilità di recesso dal contratto senza alcun onere a carico, né penalità. La rinegoziazione è estesa ai contratti in essere aventi ad oggetto i dispositivi medici, da effettuarsi nel rispetto del tetto di spesa nazionale del 4,4 per cento e dei tetti di spesa regionali, definiti con accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 settembre, suscettibili di aggiornamento a cadenza biennale. Si dispone, inoltre, l'istituzione, presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di supportare e controllare le stazioni appaltanti e verificare il corretto andamento dei prezzi. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici secondo modalità definite con apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Per quanto concerne la spesa del settore farmaceutico, la norma prevede la rinegoziazione in riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, del prezzo dei farmaci biotecnologici alla scadenza del relativo brevetto sul principio attivo, del prezzo dei farmaci soggetti a rimborsabilità condizionata <sup>29</sup>.**

*Art. 9-ter*

*Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci*

inferiori a 300 milioni di euro nel rispetto della garanzia dell'erogazione dei LEA A tal fine la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ne dà informazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 entro 30 giorni dalla presente Intesa.”

<sup>29</sup> Si tratta di quei farmaci i cui benefici, rilevati dopo almeno due anni di commercializzazione risultano inferiori rispetto a quelli attesi e garantiti nell'ambito dell'accordo negoziale.

*1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 15, comma 13, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura elettronica di cui, rispettivamente, al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della progressiva attuazione del regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire la realizzazione di ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa:*

*a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere;*

*b) al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso.*

*2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano anche ai contratti per acquisti dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilità, di cui, rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis e 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In deroga all' articolo 143, comma 8, del predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali non comporta la revisione del piano economico finanziario dell'opera, fatta salva la possibilità per il concessionario di recedere dal contratto; in tale ipotesi si applica quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.*

*3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1, e nelle more dell'individuazione dei prezzi di riferimento da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Ministero della salute mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari dei dispositivi medici presenti nel nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010.*

4. *Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi del comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga all'articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a carico degli stessi. E' fatta salva la facoltà del fornitore di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima.*

5. *Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale che abbiano risolto il contratto ai sensi del comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo esecutore.*

6. *Ferma restando la trasmissione, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio (SDI), ai fini del successivo invio alle amministrazioni destinatarie secondo le regole definite con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in applicazione dell'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le informazioni concernenti i dati delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale sono trasmesse mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute. Le predette fatture devono riportare il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010. Con successivo protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e il Ministero della salute sono definiti:*

*a) i criteri di individuazione delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;*

*b) le modalità operative di trasmissione mensile dei dati dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute;*

*c) la data a partire dalla quale sarà attivato il servizio di trasmissione mensile.*

7. *Presso il Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di supportare e monitorare le stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base d'asta*

*rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall’Autorità nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema informativo sanitario.*

*8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l’eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l’acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all’anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell’anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell’anno di riferimento.*

*9. L’eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell’anno 2015, al 45 per cento nell’anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall’anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

*10. All’articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come modificato dall’ articolo 1, comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Disposizioni dirette a favorire l’impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale”; (1)*

*b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

*“1. Entro il 30 settembre 2015, l’AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, individuati sulla base dei dati relativi al 2014 dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilità nonché il medesimo regime di fornitura. L’azienda farmaceutica, tramite l’accordo negoziale con l’AIFA, potrà ripartire, tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale attesa, attraverso l’applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di rimborso. Il risparmio atteso in favore del Servizio sanitario nazionale attraverso la rinegoziazione con l’azienda farmaceutica è dato dalla sommatoria del valore differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale di cui l’azienda è titolare*



*inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili e il prezzo più basso tra tutte le confezioni autorizzate e commercializzate che consentono la medesima intensità di trattamento a parità di dosi definite giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo, totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da effettuare con le modalità di versamento già consentite ai sensi dell' articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa, ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente assimilabili di cui l'azienda è titolare con l'attribuzione della fascia C di cui all' articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa.*

*1-bis. In sede di periodico aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di legge non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge". (2)*

*11. All' articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:*

*"33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale.*

*33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i cui benefici rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, siano risultati inferiori rispetto a quelli individuati nell'ambito dell'accordo negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura di contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in commercio ai sensi del comma 33".*

-----  
**(1)** Testo previgente art. 11, d.l. 158/2012, rubrica: "Revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale e altre disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale."  
-----

**(2)** Testo previgente art. 11, comma 1, d.l. 158/2012: "1. Entro il 31 dicembre 2015 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede a una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee, collocando nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i farmaci terapeuticamente superati. In sede di revisione straordinaria ai sensi del precedente periodo del presente comma e, successivamente, in sede di periodico aggiornamento del

Prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti, ai sensi di legge, ai medicinali di cui è in scadenza il brevetto o il certificato di protezione complementare non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.”

**SANITA'**

**Riduzione delle prestazioni inappropriate**

**La norma demanda a un decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Al di fuori delle condizioni di erogabilità le prestazioni sono a totale carico dell'assistito. I comportamenti prescrittivi dei medici non conformi alle suddette condizioni ed indicazioni è sanzionato dall'ente del Servizio sanitario nazionale con una riduzione del trattamento economico accessorio, in mancanza viene ritenuto responsabile il direttore generale, anche ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione. E' prevista una ridefinizione, ad opera delle regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale, dei tetti di spesa annui degli erogatori privati di specialistica ambulatoriale che sono interessati all'applicazione delle norme sulle condizioni di appropriatezza, in modo da ridurre tale tipo di spesa di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014.**

**E' demandato ad analogo decreto ministeriale l'individuazione dei criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera. A decorrere dall'anno 2015, penalizzazioni tariffarie sono applicate per i ricoveri ordinari e diurni presso le strutture private accreditate e identificati a livello regionale non conformi ai predetti criteri.**

*Art. 9-quater*

*Riduzione delle prestazioni inappropriate*

- 1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni.*
- 2. Le prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di erogabilità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1 sono a totale carico dell'assistito.*
- 3. Il medico deve specificare nella prescrizione le condizioni di erogabilità della prestazione o le indicazioni di appropriatezza prescrittiva*

*previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1.*

*4. Gli enti del Servizio sanitario nazionale curano l'informazione e l'aggiornamento dei medici prescrittori ed effettuano i controlli necessari ad assicurare che la prescrizione delle prestazioni sia conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1.*

*5. In caso di un comportamento prescrittivo non conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1, l'ente richiede al medico prescrittore le ragioni della mancata osservanza delle predette condizioni ed indicazioni. In caso di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, l'ente adotta i provvedimenti di competenza, applicando al medico prescrittore dipendente del Servizio sanitario nazionale una riduzione del trattamento economico accessorio, nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di settore e dalla legislazione vigente, e nei confronti del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, una riduzione, mediante le procedure previste dall'accordo collettivo nazionale di riferimento, delle quote variabili dell'accordo collettivo nazionale di lavoro e dell'accordo integrativo regionale.*

*6. La mancata adozione da parte dell'ente del Servizio sanitario nazionale dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico prescrittore comporta la responsabilità del direttore generale ed è valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione.*

*7. Le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale ridefiniscono i tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale interessati dall'introduzione delle condizioni e indicazioni di cui al presente articolo e stipulano o rinegoziano i relativi contratti. Per l'anno 2015 le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014.*

*8. Ai sensi di quanto convenuto al punto B.2, comma 1, dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015 <sup>30</sup>, con decreto del Ministro della salute, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, tenendo conto della correlazione clinica del ricovero con la tipologia di*

---

<sup>30</sup> INTESA 02/07/2015, punto B.2., comma 1: "Riduzione dei ricoveri di riabilitazione ad alto rischio di inappropriatazza.

1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 3, dell'Intesa Stato Regioni del 10 luglio 2014, con decreto ministeriale da adottare entro 30 giorni dalla presente Intesa, sono individuati i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, con riferimento alla correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, alla distanza temporale tra il ricovero e l'evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, alla tipologia di casistica potenzialmente inappropriata e determinato il nuovo valore tariffario."

*evento acuto, della distanza temporale tra il ricovero e l'evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, della tipologia di casistica.*

*9. A decorrere dall'anno 2015, per i ricoveri ordinari e diurni non conformi ai criteri di appropriatezza di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 8, identificati a livello regionale, è applicata una riduzione pari al 50 per cento della relativa tariffa fissata dalla regione ovvero, se di minor importo, è applicata la tariffa fissata dalla medesima regione per i ricoveri di riabilitazione estensiva presso strutture riabilitative extraospedaliere. A decorrere dall'anno 2015, per tutti i ricoveri ordinari di riabilitazione, clinicamente appropriati, la remunerazione tariffaria, prevista nella prima colonna dell' allegato 2 al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, è ridotta del 60 per cento per le giornate oltre-soglia.*

**SANITA'**

**Rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale**

**La norma dispone, a decorrere dal primo gennaio 2015, la rideterminazione dei fondi della contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, al fine di realizzare quel risparmio di risorse derivante dall'attuazione dei processi di riorganizzazione della rete ospedaliera prevista dal decreto 70/2015 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), che comporterà in molte regioni una riduzione di strutture semplici e complesse e, quindi, una rideterminazione dei relativi incarichi.**

*Art. 9-quinquies*

*Rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale*

*1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, in presenza di riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è permanentemente ridotto di un importo pari ai risparmi di trattamento accessorio derivanti dalla diminuzione delle strutture operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione.*

**SANITA'**

**Potenziamento del monitoraggio sull'acquisto di beni e servizi da parte del Servizio sanitario nazionale**

**La novella detta misure per il potenziamento del monitoraggio di beni e servizi da parte del Servizio sanitario nazionale, prevedendo che le regioni e le province autonome mettano a disposizione della CONSIP e dell'Autorità nazionale anticorruzione tutte le informazioni utili al predetto monitoraggio, sia con riferimento agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla CONSIP o dalle centrali di committenza regionale, sia con riferimento alle convenzioni ed ad altre forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali. Il rispetto del suddetto adempimento è verificato con cadenza trimestrale dal competente Tavolo tecnico.**

*Art. 9-sexies*

*Potenziamento del monitoraggio sull'acquisto di beni e servizi da parte del Servizio sanitario nazionale*

*1. All'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera d), all'ultimo periodo, le parole: "Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Autorità nazionale anticorruzione" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo modalità condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali"; (1)*

*b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:*

*"d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d'anno, un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento di cui alla medesima lettera d)".*

-----  
**(1)** (Testo coordinato art. 15, comma 13, d.l. 95/2012: "d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche

presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e dall' ~~Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici~~ **Autorità nazionale anticorruzione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo modalità condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali.”)**



**SANITA'**

**Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale**

**La norma ridetermina il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, con una riduzione pari a 2352 milioni di euro a decorrere dal 2015, conseguente al contributo aggiuntivo dovuto dalle regioni per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni dal 2015 al 2018 finalizzate della razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'obiettivo del suddetto risparmio può essere conseguito dalle regioni e province autonome anche attraverso misure alternative che siano in grado di assicurare l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario.**

*Art. 9-septies*

*Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale*

- 1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, e in attuazione di quanto stabilito dalla lettera E. dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 <sup>31</sup> e dall'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015 <sup>32</sup>, nonché dagli articoli da 9-bis a 9-sexies del presente decreto, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015.*
- 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui al comma 1 anche adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario.*
- 3. Al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2015, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato,*

<sup>31</sup> Vedasi al riguardo nota n. 27

<sup>32</sup> Vedasi al riguardo nota n. 28

*per la Regione siciliana, in 174.361,73 migliaia di euro.*

*4. Al fine di tener conto degli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sul patto di stabilità della regione Friuli Venezia Giulia, il contributo di cui all' articolo 1, commi 400e 401, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato, per la regione Friuli Venezia Giulia, in 38.168,24 migliaia di euro in termini di indebitamento netto.*

**SANITA'**

**Programma per il Giubileo straordinario 2015-2016**

**La norma contiene disposizioni finalizzate a sostenere la Regione Lazio con un contributo di 33.512.338 euro, in considerazione delle esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di pellegrini che si verificherà in occasione dell'evento straordinario rappresentato dal Giubileo 2015-2016. Il contributo è concesso previo parere favorevole del Ministero della salute, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sul programma degli interventi da realizzare, per ognuno dei quali la Regione presenta richiesta di ammissione al finanziamento che sarà erogato secondo lo stato di avanzamento dei lavori. Al fine di affrontare l'inevitabile incremento di accessi alle strutture sanitarie presenti sul territorio regionale conseguenti all'afflusso dei pellegrini, è disposta la sospensione dell'applicazione delle limitazioni alla spesa per l'assunzione di personale a tempo determinato previsto dal d.l. 78/2010<sup>33</sup>.**

**Salvo per quanto riguarda i pellegrini provenienti da Paesi con i quali l'Italia ha già accordi in materia sanitaria, per gli altri si prevede che possano usufruire gratuitamente dell'assistenza ospedaliera d'urgenza nelle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo volontario di 50 euro, in mancanza del quale si applicano le tariffe vigenti nella regione dove si trova la struttura ospedaliera. Le somme derivanti dal pagamento del suddetto contributo sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle Regioni a titolo di rimborso.**

*Art. 9-decies*

*Programma per il Giubileo straordinario 2015-2016*

*1. Al fine di consentire alla regione Lazio di attuare il programma per il Giubileo straordinario del 2015-2016 e, in particolare, per fronteggiare le esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di persone, è autorizzato, a favore della medesima regione, un contributo di euro 33.512.338 per l'anno 2016, a valere sulle risorse di cui all' articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. A tali fini, la regione Lazio presenta al Ministero della salute il programma degli interventi da realizzare e, acquisito su di esso il parere favorevole del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, richiede l'ammissione a finanziamento di ogni singolo intervento contenuto nel programma approvato. Per gli interventi da eseguire l'erogazione delle risorse è*

<sup>33</sup> L'articolo 9, comma 28, d.l. 78/2010, stabilisce che tale spesa non può essere superiore al cinquanta per cento di quella sostenuta nel 2009.

*effettuata per stati di avanzamento lavori.*

*2. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Giubileo straordinario del 2015-2016, per il biennio 2015-2016, è sospesa per gli enti del Servizio sanitario della regione Lazio l'applicazione delle limitazioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato.*

*3. I pellegrini che fanno ingresso sul territorio nazionale per il Giubileo straordinario del 2015-2016 possono usufruire gratuitamente, previo versamento di un contributo volontario pari a 50 euro comprovato da idoneo titolo, di eventuali prestazioni sanitarie erogate in urgenza dalle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. In caso di mancato versamento del predetto contributo, i pellegrini corrispondono, per le prestazioni ospedaliere erogate in urgenza, le tariffe vigenti nella regione dove insiste la struttura ospedaliera.*

*4. Sono esclusi dal versamento previsto al comma 3 i pellegrini provenienti da Paesi con i quali vigono accordi in materia sanitaria.*

*5. Le somme derivanti dal pagamento di quanto previsto al comma 3 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute destinato al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore dei pellegrini di cui al comma 3.*

*6. Nel caso in cui le richieste di rimborso pervenute al Ministero della salute da parte delle regioni per l'erogazione dei servizi di cui al comma 3 eccedano le somme riassegnate sul capitolo di spesa destinato a tali rimborsi, ai maggiori oneri si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell' articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per il biennio 2015-2016.*

*7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

*8. Le modalità di attuazione dei commi 3, 4 e 5 sono definite con successivi provvedimenti del Ministero della salute.*

**SANITA'**

**Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti**

**Nelle more del raggiungimento dell'Intesa, in sede di Conferenza Stato-Regioni, sul riparto delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, la norma prevede che lo Stato, al fine di garantire una regolare gestione di cassa e la tempestività dei pagamenti delle regioni e degli altri enti interessati, è autorizzato a concedere ad essi anticipazioni di somme relative ad alcune componenti del Fondo costituite da: quote destinate a finanziare gli istituti profilattici sperimentali, quote destinate alla medicina penitenziaria e quote destinate agli enti che hanno stabilmente accesso al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e per i quali non sia già stato previsto uno specifico regime di anticipazione o specifici adempimenti o atti preliminari ai fini del riconoscimento delle risorse.**

**Analogo regime di anticipazione è dettato per le università in riferimento al finanziamento della formazione dei medici specialisti.**

*Art. 9-undecies*

*Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti*

*1. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, nonché del recepimento di tale ripartizione con delibera del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere su livello del finanziamento del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato, è autorizzato a concedere anticipazioni:*

*a) alle regioni, relativamente al finanziamento destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al finanziamento destinato alla medicina penitenziaria ai sensi dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

*b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e per i quali non sia già previsto uno specifico regime di anticipazione, ovvero non siano stabiliti specifici adempimenti o atti preliminari ai fini del riconoscimento delle risorse.*

*2. L'anticipazione di cui al comma 1 è erogata in misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultima ripartizione delle disponibilità finanziarie approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

- 3. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce ed assegna alle università le risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni alle università, a valere sul livello del finanziamento di competenza dell'esercizio, in misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.*
- 4. Nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzati in sede di conguaglio eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.*

## TRIBUTI

### Addizionali e compartecipazioni regionali ai tributi statali

**La norma si concreta in una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di entrate delle regioni a statuto ordinario e delle province (d.lgs. 68/2011), al fine di rinviare la decorrenza di alcune previsioni relative al finanziamento delle funzioni regionali. A causa della mancanza dei provvedimenti attuativi della riforma del federalismo fiscale relativi al riassetto tributario delle regioni a statuto ordinario sono, infatti, posticipati alcuni termini.**

**Innanzitutto, decorre dal 2017 il nuovo meccanismo di rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), previsto dal d.lgs. 68/2013; è estesa fino al 2016 l'applicazione della disciplina di compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), prevista dal d.lgs. n. 56 del 2000; decorre dal 2017 l'inizio della fase a regime del nuovo meccanismo di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA, secondo i principi fissati dal d.lgs. 68/2011 (art. 15, comma 3<sup>34</sup>); è posticipata al 2017 la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario; viene fissato al 31 luglio 2016 il termine per l'emanazione del D.P.C.M. di individuazione dei trasferimenti statali da sopprimere<sup>35</sup>; sono spostati al 2017 i termini relativi, rispettivamente, alla decorrenza delle fonti di finanziamento delle spese regionali<sup>36</sup> ed all'istituzione del fondo perequativo<sup>37</sup>.**

*Art. 9, comma 9*

<sup>34</sup> Art. 15, comma 3, d.lgs. 68/2011: “3. La percentuale di compartecipazione all'IVA è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5.”

<sup>35</sup> I trasferimenti soppressi saranno compensati dalle entrate derivanti dal nuovo meccanismo di rideterminazione (in aumento) dell'addizionale regionale all'IRPEF che andrà a decorrenza nel 2017

<sup>36</sup> Tali spese sono costituite da: compartecipazione all'IVA; quote dell'addizionale regionale all'IRPEF; l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi; quote del fondo perequativo; entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.

<sup>37</sup> Il fondo è alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese per la sanità, l'assistenza, l'istruzione e il trasporto pubblico locale.

9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: "2013", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "2017" e le parole: "da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2"; **(1)**

b) all'articolo 4, al comma 2, le parole: "Per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2016" e le parole: "A decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2017"; al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2017"; **(2)**

c) all'articolo 7, al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2017"; al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2016"; **(3)**

d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: "2013" è sostituita dalla seguente: "2017". **(4)**

-----  
**(1)** Testo coordinato, art. 2, comma 1, d.lgs. 68/2011: "1. A decorrere dall'anno ~~2013~~ **2017**, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, ~~da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto~~ **da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2**, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7. All'aliquota così rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di imposta 2013, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.

**(2)** Testo coordinato, art. 4, commi 2-3, d.lgs. 68/2011: "2. ~~Per gli anni 2011 e 2012~~ **Per gli anni dal 2011 al 2016** l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. ~~A decorrere dall'anno 2013~~ **A decorrere dall'anno 2017** l'aliquota è determinata con le modalità previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

3. ~~A decorrere dall'anno 2013~~ **A decorrere dall'anno 2017** le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a



statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità. Il principio di territorialità tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso dell'Amministrazione economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentite la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale oppure, ove effettivamente costituita, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialità.

**(3)** Testo coordinato, art. 7, commi 1-2, d.lgs. 68/2011: “1. ~~A decorrere dall'anno 2013~~ **A decorrere dall'anno 2017** sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Le regioni a statuto ordinario esercitano l'autonomia tributaria prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in modo da assicurare il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ~~entro il 31 dicembre 2014~~ **entro il 31 luglio 2016**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato con le modalità previste dal primo periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.

**(4)** Testo coordinato, art. 15, commi 1 e 5, d.lgs. 68/2011: “1. A decorrere dal ~~2013~~ **2017**, in conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma 1, sono le seguenti:

- a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4;
- b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalità dell'articolo 2, comma 1;
- c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
- d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
- e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.

5. È istituito, dall'anno ~~2013~~ **2017**, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalità della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi dell'articolo 26.”)

## TRIBUTI

### Tassa automobilistica in caso di locazione finanziaria

**Le disposizioni in esame incidono sulla disciplina relativa alla tassa automobilistica in caso di “leasing”, innanzitutto precisando che il soggetto tenuto al pagamento della tassa è esclusivamente l’utente; inoltre, si chiarisce che la responsabilità solidale della società di leasing è configurabile solo nell’ipotesi in cui la medesima abbia provveduto al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.**

**Quanto alla competenza ed al gettito della tassa automobilistica, si dispone che sono determinati in relazione non più al luogo di residenza del proprietario del veicolo, ma di quello dell’utente. Tale disposto si applica ai veicoli per i quali la scadenza del termine utile per il pagamento è successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

#### *Art. 9, commi 9-bis – 9-quarter*

*9-bis. L’ articolo 5, ventinovesimo comma <sup>38</sup>, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall’ articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l’utente; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.*

---

<sup>38</sup> Art. 5, comma 29, d.l. 953/1982: “Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L’obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresì soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall’estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l’obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati.”

*9-ter. All' articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*“3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo”. (1)*

*9-quater. La disposizione di cui al comma 3 dell' articolo 7 della legge n. 99 del 2009, come sostituito dal comma 9-ter del presente articolo, si applica ai veicoli per i quali la scadenza del termine utile per il pagamento è successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

-----  
**(1)** Testo previgente, art. 7, comma 3, l. 99/2009: “La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.”

Nella elaborazione del presente lavoro ci si è avvalsi dei seguenti dossier del Servizio Studi della Camera e del Senato :

**CAMERA DEI DEPUTATI**

Servizio Studi

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

D.L. 78/2015 / A.C. 3262

Dossier n° 143 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

30 luglio 2015

**CAMERA DEI DEPUTATI**

Servizio Studi

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

D.L. 78/2015 / A.C. 3262

Schede di lettura

dossier n. 331, Parte I

29 luglio 2015